

Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE

DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 31/5/14

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO”

(G.U. N.125 DEL 31/5/14)

LE DISPOSIZIONI SONO IN VIGORE DALL'1/6/14

<p>Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura</p> <p>Introdotta un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/13, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo.</p> <p>A tali erogazioni non si applicano la detrazione di cui all'art. 15, co. 1, lett. h) e i), e la deduzione di cui all'art. 100, co. 2, lett. f) e g), del Tuir, bensì spetta un credito d'imposta, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei primi 2 periodi d'imposta; • 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 3° periodo d'imposta. <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche e agli enti non commerciali – 15% del reddito imponibile; • soggetti titolari di reddito d'impresa - 5 per 1.000 dei ricavi annui. <p>Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p>	Art. 1
<p>Credito d'imposta nel settore della produzione cinematografica</p> <p>Aumentato a 10.000.000 euro il limite massimo del credito d'imposta nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 1, co. 335, legge n. 244/2007. La disposizione ora prevede che alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di postproduzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta, di 10.000.000 euro. Il limite massimo di spesa su cui calcolare il beneficio è stato, inoltre, elevato da 110.000.000 a 115.000.000 a partire dall'1/1/15.</p> <p>Il beneficio era stato esteso ai produttori indipendenti di opere audiovisive dall'art. 8 D.L. n. 91/2013. Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 30/6/14.</p>	Art. 6
<p>Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi</p> <p>Introdotta un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017.</p>	Art. 9

Special Assist

Il credito d'imposta, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dalla presente disposizione.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997 presentando il mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, saranno definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Gli esercizi possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di aiuti "de minimis". Il credito d'imposta è concesso nel limite massimo complessivo di 15.000.000 euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Credito d'imposta per le strutture ricettive

Introdotta un credito di imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive per il periodo d'imposta in corso all'1/6/14 e per i 2 successivi, per le strutture ricettive esistenti all'1/1/12.

Art. 10

Il credito d'imposta, ripartito in 3 quote annuali, è riconosciuto (nel rispetto dei limiti degli aiuti "de minimis") nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001 o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo saranno stabilite le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare a:

- tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
- tipologie di interventi ammessi al beneficio;
- procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
- soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
- procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Il credito d'imposta è concesso nel limite massimo complessivo di 20.000.000 di euro per il 2015, e di 50.000.000 di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

3